

# DISPENSA STORICA

*“La memoria senza conoscenza è un monumento muto”*

*Renato Gattegna*

*Presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCOI),*

*discorso al Quirinale il 25/01/2007*

Capitolo 1	<u>Individuazione/definizione</u>
Capitolo 2	<u>Ghettizzazione</u>
Capitolo 3	<u>Soluzione finale</u>

# L'impostazione della normativa

La normativa nazista e quella fascista per definire “l'ebreo” furono impostate su base razzistico/biologica.

Alla definizione biologica si aggiunse quella spirituale.



La normativa antiebraica definisce le proprie vittime non come “**ebrei**”,  
ossia persone con determinate caratterizzazioni religiose, culturali o identitarie, ma come  
“**appartenenti alla razza ebraica**”,  
ossia come portatori di caratteri materiali ereditari ineliminabili



# La legislazione razzista fascista

La legislazione fascista fu preceduta e accompagnata da 2 importanti documenti:

[“Il fascismo e i problemi della razza” del 14/07/1938.\(manifesto della razza\)](#)

[Il Gran Consiglio sulla politica razziale \(6 ottobre 1938\)](#)

La legislazione antiebraica dal 1938 al 1942, ad esclusione di circolari e atti legislativi minori, consta di 8 Regi Decreti Legislativi, 8 Regi Decreti, 16 Leggi, 1 Decreto del Capo del Governo, 1 Decreto Ministeriale.

[Regio Decreto –Legge 7/09/1938 n.1381: Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri](#)

[Regio Decreto-Legge 5/09/1938 n.1390:Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista](#)

[Regio Decreto-Legge 17/11/1938 n.1728:Provvedimenti per la difesa della razza italiana](#)



# Chi è “ebreo”?

E' ebreo:

- a) Il discendente da 4 nonni “di razza ebraica” anche se di religione non ebraica
- b) Il discendente da 3 nonni “di razza ebraica”, ovvero chiunque avesse il 75% di “sangue ebraico” ovvero più del 50% di “sangue ebraico”
- c) Il discendente da 2 nonni “di razza ebraica” poteva essere ariano qualora i 4 nonni avessero costituito 2 coppie miste e che il discendente e almeno un suo genitore misto appartenessero ufficialmente a religione non ebraica anteriormente al 1/10/1938 e che non avessero fatto atti di ebraismo o contratto matrimonio con persona di razza ebraica.
- d) Il discendente da un nonno “di razza ebraica” poteva essere classificato come appartenente alla razza ariana se il suo genitore e egli stesso apparteneva ufficialmente ad una religione non ebraica



# Gli ebrei “discriminati”

Sono parzialmente esclusi i nuclei familiari che annoverano un caduto in guerra o per la causa fascista , un decorato, volontario o ferito in guerra o un iscritto al PNF prima del 1923 o nel secondo semestre del 1924



# Gli effetti della legislazione razzista

Autodenuncia presso uffici comunali

Censimento

Menzione suoi certificati (escluso passaporti)

Esclusione dalle forze armate e dal PNF (il che implicò l'impossibilità di avere un lavoro per il quale era necessario avere la tessera)

Allontanamento da cariche e funzioni pubbliche (eccetto 9 senatori ebrei)

Divieto di matrimoni misti

Divieto agli ebrei di avere dipendenti ariani

Divieto di soggiornare nelle località turistiche

Divieto di pubblicazioni

Divieto di seguire riti ebraici

Esclusione dalle scuole per docenti e alunni

Esclusione da lavori parastatali o privati sostenuti dallo stato



Divieto di lavoro negli alberghi

Divieto di lavoro nell'oreficeria

Divieto di impieghi nelle aziende di interesse bellico

Divieto nel mondo dello spettacolo

Divieto nel mondo borsistico e finanza

Divieto per fare il notaio o perito

Divieto di fare il giornalista

I liberi professionisti dovevano esercitare solo a favore di  
elementi della razza ebraica

Divieto di raccolta di oggetti metallici

Divieti per licenza di guida turistica, di affittacamere





# Le vittime italiane

Il censimento speciale degli ebrei effettuato il 22/08/1938 su base razzistica conta 58.412 persone- almeno un genitore ebreo- (compresa Fiume) di cui 46.656 possono essere considerati ebrei effettivi. Tra gli ebrei italiani 8906 erano iscritti al PNF.

La persecuzione si abbattè su circa 51.000 ebrei.



# Il manifesto della razza

**Le razze umane esistono.** La esistenza delle razze umane non è già una astrazione del nostro spirito, ma corrisponde a una realtà fenomenica, materiale, percepibile con i nostri sensi. Questa realtà è rappresentata da masse, quasi sempre imponenti di milioni di uomini simili per caratteri fisici e psicologici che furono ereditati e che continuano ad ereditarsi. Dire che esistono le razze umane non vuol dire a priori che esistono razze umane superiori o inferiori, ma soltanto che esistono razze umane differenti.

**Esistono grandi razze e piccole razze.** Non bisogna soltanto ammettere che esistano i gruppi sistematici maggiori, che comunemente sono chiamati razze e che sono individualizzati solo da alcuni caratteri, ma bisogna anche ammettere che esistano gruppi sistematici minori (come per es. i nordici, i mediterranei, i dinarici, ecc.) individualizzati da un maggior numero di caratteri comuni. Questi gruppi costituiscono dal punto di vista biologico le vere razze, la esistenza delle quali è una verità evidente.

**Il concetto di razza è concetto puramente biologico.** Esso quindi è basato su altre considerazioni che non i concetti di popolo e di nazione, fondati essenzialmente su considerazioni storiche, linguistiche, religiose. Però alla base delle differenze di popolo e di nazione stanno delle differenze di razza. Se gli Italiani sono differenti dai Francesi, dai Tedeschi, dai Turchi, dai Greci, ecc., non è solo perché essi hanno una lingua diversa e una storia diversa, ma perché la costituzione razziale di questi popoli è diversa. Sono state proporzioni diverse di razze differenti, che da tempo molto antico costituiscono i diversi popoli, sia che una razza abbia il dominio assoluto sulle altre, sia che tutte risultino fuse armonicamente, sia, infine, che persistano ancora inassimilate una alle altre le diverse razze.



**La popolazione dell'Italia attuale è nella maggioranza di origine ariana e la sua civiltà ariana.** Questa popolazione a civiltà ariana abita da diversi millenni la nostra penisola; ben poco è rimasto della civiltà delle genti preariane. L'origine degli Italiani attuali parte essenzialmente da elementi di quelle stesse razze che costituiscono e costituirono il tessuto perennemente vivo dell'Europa.

**È una leggenda l'apporto di masse ingenti di uomini in tempi storici.**

Dopo l'invasione dei Longobardi non ci sono stati in Italia altri notevoli movimenti di popoli capaci di influenzare la fisionomia razziale della nazione. Da ciò deriva che, mentre per altre nazioni europee la composizione razziale è variata notevolmente in tempi anche moderni, per l'Italia, nelle sue grandi linee, la composizione razziale di oggi è la stessa di quella che era mille anni fa: i quarantaquattro milioni d'Italiani di oggi rimontano quindi nella assoluta maggioranza a famiglie che abitano l'Italia da almeno un millennio.

**Esiste ormai una pura "razza italiana".** Questo enunciato non è basato sulla confusione del concetto biologico di razza con il concetto storico-linguistico di popolo e di nazione ma sulla purissima parentela di sangue che unisce gli Italiani di oggi alle generazioni che da millenni popolano l'Italia. Questa antica purezza di sangue è il più grande titolo di nobiltà della Nazione italiana.



**È tempo che gli Italiani si proclamino francamente razzisti.** Tutta l'opera che finora ha fatto il Regime in Italia è in fondo del razzismo. Frequentissimo è stato sempre nei discorsi del Capo il richiamo ai concetti di razza. La questione del razzismo in Italia deve essere trattata da un punto di vista puramente biologico, senza intenzioni filosofiche o religiose. La concezione del razzismo in Italia deve essere essenzialmente italiana e l'indirizzo ariano-nordico. Questo non vuole dire però introdurre in Italia le teorie del razzismo tedesco come sono o affermare che gli Italiani e gli Scandinavi sono la stessa cosa. Ma vuole soltanto additare agli Italiani un modello fisico e soprattutto psicologico di razza umana che per i suoi caratteri puramente europei si stacca completamente da tutte le razze extra-europee, questo vuol dire elevare l'italiano ad un ideale di superiore coscienza di se stesso e di maggiore responsabilità.

**È necessario fare una netta distinzione fra i Mediterranei d'Europa (Occidentali) da una parte gli Orientali e gli Africani dall'altra.** Sono perciò da considerarsi pericolose le teorie che sostengono l'origine africana di alcuni popoli europei e comprendono in una comune razza mediterranea anche le popolazioni semitiche e camitiche stabilendo relazioni e simpatie ideologiche assolutamente inammissibili.

**Gli ebrei non appartengono alla razza italiana.** Dei semiti che nel corso dei secoli sono approdati sul sacro suolo della nostra Patria nulla in generale è rimasto. Anche l'occupazione araba della Sicilia nulla ha lasciato all'infuori del ricordo di qualche nome; e del resto il processo di assimilazione fu sempre rapidissimo in Italia. Gli ebrei rappresentano l'unica popolazione che non si è mai assimilata in Italia perché essa è costituita da elementi razziali non europei, diversi in modo assoluto dagli elementi che hanno dato origine agli Italiani.

**I caratteri fisici e psicologici puramente europei degli Italiani non devono essere alterati in nessun modo.** L'unione è ammissibile solo nell'ambito delle razze europee, nel quale caso non si deve parlare di vero e proprio ibridismo, dato che queste razze appartengono ad un ceppo comune e differiscono solo per alcuni caratteri, mentre sono uguali per moltissimi altri. Il carattere puramente europeo degli Italiani viene alterato dall'incrocio con qualsiasi razza extra-europea e portatrice di una civiltà diversa dalla millenaria civiltà degli ariani.



# DICHIARAZIONE SULLA RAZZA

## del Gran Consiglio del Fascismo del 6/10/1938

Il Gran Consiglio del Fascismo, in seguito alla conquista dell'Impero, dichiara l'attualità urgente dei problemi razziali e la necessità di una coscienza razziale. Ricorda che il Fascismo ha svolto da sedici anni e svolge un'attività positiva, diretta al miglioramento quantitativo e qualitativo della razza italiana, miglioramento che potrebbe essere gravemente compromesso, con conseguenze politiche incalcolabili, da incroci e imbastardimenti.

Il problema ebraico non è che l'aspetto metropolitano di un problema di carattere generale.

Il Gran Consiglio del Fascismo stabilisce:

- a) il divieto di matrimoni di italiani e italiane con elementi appartenenti alle razze camita, semita e altre razze non ariane;
- b) il divieto per i dipendenti dello Stato e da Enti pubblici - personale civile e militare - di contrarre matrimonio con donne straniere di qualsiasi razza;
- c) il matrimonio di italiani e italiane con stranieri, anche di razze ariane, dovrà avere il preventivo consenso del Ministero dell'Interno;
- d) dovranno essere rafforzate le misure contro chi attenta al prestigio della razza nei territori dell'Impero.

### **Ebrei ed ebraismo**

Il Gran Consiglio del Fascismo ricorda che l'ebraismo mondiale - specie dopo l'abolizione della massoneria - è stato l'animatore dell'antifascismo in tutti i campi e che l'ebraismo estero o italiano fuoruscito è stato - in taluni periodi culminanti come nel 1924-25 e durante la guerra etiopica unanimemente ostile al Fascismo.



L'immigrazione di elementi stranieri - accentuatasi fortemente dal 1933 in poi - ha peggiorato lo stato d'animo degli ebrei italiani, nei confronti del Regime, non accettato sinceramente, poiché antitetico a quella che è la psicologia, la politica, l'internazionalismo d'Israele. Tutte le forze antifasciste fanno capo ad elementi ebrei; l'ebraismo mondiale è, in Spagna, dalla parte dei bolscevichi di Barcellona.

## **Il divieto d'entrata e l'espulsione degli ebrei stranieri**

Il Gran Consiglio del Fascismo ritiene che la legge concernente il divieto d'ingresso nel Regno, degli ebrei stranieri, non poteva più oltre essere ritardata, e che l'espulsione degli indesiderabili - secondo il termine messo in voga e applicato dalle grandi democrazie - è indispensabile.

Il Gran Consiglio del Fascismo decide che oltre ai casi singolarmente controversi che saranno sottoposti all'esame dell'apposita commissione del Ministero dell'Interno, non sia applicata l'espulsione nei riguardi degli ebrei stranieri i quali:

- a) abbiano un'età superiore agli anni 65;
- b) abbiano contratto un matrimonio misto italiano prima del 1° ottobre XVI

## **Ebrei di cittadinanza italiana**

Il Gran Consiglio del Fascismo, circa l'appartenenza o meno alla razza ebraica, stabilisce quanto segue:

- a) è di razza ebraica colui che nasce da genitori entrambi ebrei;
- b) è considerato di razza ebraica colui che nasce da padre ebreo e da madre di nazionalità straniera;
- c) è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da un matrimonio misto, professa la religione ebraica;
- d) non è considerato di razza ebraica colui che è nato da un matrimonio misto, qualora professi altra religione all'infuori della ebraica, alla data del 1° ottobre XVI.



## **Discriminazione fra gli ebrei di cittadinanza italiana**

Nessuna discriminazione sarà applicata - escluso in ogni caso l'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado - nei confronti di ebrei di cittadinanza italiana - quando non abbiano per altri motivi demeritato - i quali appartengono a:

- 1) famiglie di Caduti nelle quattro guerre sostenute dall'Italia in questo secolo; libica, mondiale, etiopica, spagnola;
- 2) famiglie dei volontari di guerra nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola;
- 3) famiglie di combattenti delle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola, insigniti della croce al merito di guerra;
- 4) famiglie dei Caduti per la Causa fascista;
- 5) famiglie dei mutilati, invalidi, feriti della Causa fascista;
- 6) famiglie di Fascisti iscritti al Partito negli anni 19- 20- 21- 22 e nel secondo semestre del 24 e famiglie di legionari fiumani.
- 7) famiglie aventi eccezionali benemeritenze che saranno accertate da apposita commissione.

## **Gli altri ebrei**

I cittadini italiani di razza ebraica, non appartenenti alle suddette categorie, nell'attesa di una nuova legge concernente l'acquisto della cittadinanza italiana, non potranno:

- a) essere iscritti al Partito Nazionale Fascista;
- b) essere possessori o dirigenti di aziende di qualsiasi natura che impieghino cento o più persone;
- c) essere possessori di oltre cinquanta ettari di terreno;
- d) prestare servizio militare in pace e in guerra. L'esercizio delle professioni sarà oggetto di ulteriori provvedimenti.

Il Gran Consiglio del Fascismo decide inoltre:

- 1) che agli ebrei allontanati dagli impieghi pubblici sia riconosciuto il normale diritto di pensione;
- 2) che ogni forma di pressione sugli ebrei, per ottenere abiure, sia rigorosamente repressa;
- 3) che nulla si innovi per quanto riguarda il libero esercizio del culto e l'attività delle comunità ebraiche secondo le leggi vigenti;
- 4) che, insieme alle scuole elementari, si consenta l'istituzione di scuole medie per ebrei.



## **Immigrazione di ebrei in Etiopia**

Il Gran Consiglio del Fascismo non esclude la possibilità di concedere, anche per deviare la immigrazione ebraica dalla Palestina, una controllata immigrazione di ebrei europei in qualche zona dell'Etiopia.

Questa eventuale e le altre condizioni fatte agli ebrei, potranno essere annullate o aggravate a seconda dell'atteggiamento che l'ebraismo assumerà nei riguardi dell'Italia fascista.

## **Cattedre di razzismo**

Il Gran Consiglio del Fascismo prende atto con soddisfazione che il Ministro dell'Educazione Nazionale ha istituito cattedre di studi sulla razza nelle principali Università del Regno.

## **Alle camicie nere**

Il Gran Consiglio del Fascismo, mentre nota che il complesso dei problemi razziali ha suscitato un interesse eccezionale nel popolo italiano, annuncia ai Fascisti che le direttive del Partito in materia sono da considerarsi fondamentali e impegnative per tutti e che alle direttive del Gran Consiglio devono ispirarsi le leggi che saranno sollecitamente preparate dai singoli Ministri.





**REGIO DECRETO-LEGGE 7 settembre 1938-XVI, n. 1381**  
**Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri**  
**VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER LA VOLONTÀ**  
**DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA**

- Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;  
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;  
Sentito il Consiglio dei Ministri;  
Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno;  
Abbiamo decretato e decretiamo:
- Art. 1. Dalla data di pubblicazione del presente decreto-legge è vietato agli stranieri ebrei di fissare stabile dimora nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo.
- Art. 2. Agli effetti del presente decreto-legge è considerato ebreo colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella ebraica.
- Art. 3. Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte a stranieri ebrei posteriormente al 1° gennaio 1919 s'intendono ad ogni effetto revocate.
- Art. 4. Gli stranieri ebrei che, alla data di pubblicazione del presente decreto-legge, si trovino nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo e che vi abbiano iniziato il loro soggiorno posteriormente al 1° gennaio 1919, debbono lasciare il territorio del Regno, della Libia e dei Possedimenti dell'Egeo, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto. Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto saranno espulsi dal Regno a norma dell'art. 150 del testo unico delle leggi di P.S., previa l'applicazione delle pene stabilite dalla legge. Art. 5. Le controversie che potessero sorgere nell'applicazione del presente decreto-legge saranno risolte, caso per caso, con decreto del Ministro per l'interno, emesso di concerto con i Ministri eventualmente interessati.
- 



Tale decreto non è soggetto ad alcun gravame nè in via amministrativa, nè in via giurisdizionale. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Duce, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

- **Ordiniamo**
- che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 7 settembre 1938-Anno XVI
- Vittorio Emanuele, Mussolini



# REGIO DECRETO - LEGGE 5 settembre 1938 - XVI, n. 1390 Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista

## VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER LA VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n.2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n.100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di dettare disposizioni per la difesa della razza nella scuola italiana;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1. All'ufficio di insegnante nelle scuole statali o parastatali di qualsiasi ordine e grado e nelle scuole non governative, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorso anteriormente al presente decreto; nè potranno essere ammesse all'assistentato universitario, nè al conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza.

Art. 2. Alle scuole di qualsiasi ordine e grado, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere iscritti alunni di razza ebraica.

Art. 3. A datare dal 16 ottobre 1938-XVI tutti gli insegnanti di razza ebraica che appartengano ai ruoli per le scuole di cui al precedente art. 1, saranno sospesi dal servizio; sono a tal fine equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle scuole anzidette, gli aiuti e assistenti universitari, il personale di vigilanza delle scuole elementari. Analogamente i liberi docenti di razza ebraica saranno sospesi dall'esercizio della libera docenza.

Art. 4. I membri di razza ebraica delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti, cesseranno di far parte delle dette istituzioni a datare dal 16 ottobre 1938-XVI.

Art. 5. In deroga al precedente art. 2 potranno in via transitoria essere ammessi a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica, già iscritti a istituti di istruzione superiore nei passati anni accademici.

Art. 6. Agli effetti del presente decreto-legge è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella ebraica.

Art. 7. Il presente decreto-legge, che entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro per l'educazione nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

### **Ordiniamo**

che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI  
Vittorio Emanuele Mussolini, Bottai, Di Revel



Provvedimenti per la difesa della razza italiana  
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER LA VOLONTÀ DELLA  
NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA  
DECRETO-LEGGE 17 novembre 1938-XVII, n.1728

- Ritenuta

la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

- **CAPO I**

- **Provvedimenti relativi ai matrimoni**

- Art. 1. Il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza è proibito. Il matrimonio celebrato in contrasto con tale divieto è nullo.

- Art. 2. Fermo il divieto di cui all'art. 1, il matrimonio del cittadino italiano con persona di nazionalità straniera è subordinato al preventivo consenso del Ministero per l'interno. I trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire diecimila.

- Art. 3. Fermo il divieto di cui all'art. 1, i dipendenti delle Amministrazioni civili e militari dello Stato, delle Organizzazioni del Partito Nazionale Fascista o da esso controllate, delle Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, degli Enti parastatali e delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali non possono contrarre matrimonio con persone di nazionalità straniera. Salva l'applicazione, ove ne ricorrano gli estremi, delle sanzioni previste dall'art. 2, la trasgressione del predetto divieto importa la perdita dell'impiego e del grado.

- Art. 4. Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3, gli italiani non regnicoli non sono considerati stranieri.

- Art. 5. L'ufficiale dello stato civile, richiesto di pubblicazioni di matrimonio, è obbligato ad accertare, indipendentemente dalle dichiarazioni delle parti, la razza e lo stato di cittadinanza di entrambi i richiedenti. Nel caso previsto dall'art. 1, non procederà nè alle pubblicazioni nè alla celebrazione del matrimonio. L'ufficiale dello stato civile che trasgredisce al disposto del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.



- Art. 6. Non può produrre effetti civili e non deve, quindi, essere trascritto nei registri dello stato civile, a norma dell'art.5 della legge 27 maggio 1929-VII, n. 847, il matrimonio celebrato in violazione dell'art.1. Al ministro del culto, davanti al quale sia celebrato tale matrimonio, è vietato l'adempimento di quanto disposto dal primo comma dell'art.8 della predetta legge. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.
- Art. 7. L'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla trascrizione degli atti relativi a matrimoni celebrati senza l'osservanza del disposto dell'art. 2 è tenuto a farne immediata denuncia all'autorità competente.
- **CAPO II**  
**Degli appartenenti alla razza ebraica**
- Art. 8. Agli effetti di legge:
  - a) è di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se appartenga a religione diversa da quella ebraica;
  - b) è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l'altro di nazionalità straniera;
  - c) è considerato di razza ebraica colui che è nato da madre di razza ebraica qualora sia ignoto il padre;
  - d) è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla religione ebraica, o sia, comunque, iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia fatto, in qualsiasi altro modo, manifestazioni di ebraismo. Non è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, che, alla data del 1° ottobre 1938-XVI, apparteneva a religioni diverse da quella ebraica.
- Art. 9. L'appartenenza alla razza ebraica deve essere denunciata ed annotata nei registri dello stato civile e della popolazione. Tutti gli estratti dei predetti registri ed i certificati relativi, che riguardano appartenenti alla razza ebraica, devono fare espressa menzione di tale annotazione. Uguale menzione deve farsi negli atti relativi a concessione o autorizzazioni della pubblica autorità. I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda fino a lire duemila.
- Art. 10. I cittadini italiani di razza ebraica non possono:
  - a) prestare servizio militare in pace e in guerra;
  - b) esercitare l'ufficio di tutore o curatore di minori o di incapaci non appartenenti alla razza ebraica
  - c) essere proprietari o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione, ai sensi e con le norme dell'art. 1 R. decreto-legge 18 novembre 1929-VIII, n. 2488, e di aziende di qualunque natura che impieghino cento o più persone, nè avere di dette aziende la direzione nè assumervi comunque, l'ufficio di amministrazione o di sindaco;



- d) essere proprietari di terreni che, in complesso, abbiano un estimo superiore a lire cinquemila;
- e) essere proprietari di fabbricati urbani che, in complesso, abbiano un imponibile superiore a lire ventimila. Per i fabbricati per i quali non esista l'imponibile, esso sarà stabilito sulla base degli accertamenti eseguiti ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743. Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le corporazioni e per gli scambi e valute, saranno emanate le norme per l'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere c), d), e).
- Art. 11. Il genitore di razza ebraica può essere privato della patria potestà sui figli che appartengono a religione diversa da quella ebraica, qualora risulti che egli impartisca ad essi una educazione non corrispondente ai loro principi religiosi o ai fini nazionali.
- Art. 12. Gli appartenenti alla razza ebraica non possono avere alle proprie dipendenze, in qualità di domestici, cittadini italiani di razza ariana. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire mille a lire cinquemila.
- Art. 13. Non possono avere alle proprie dipendenze persone appartenenti alla razza ebraica:
  - a) le Amministrazioni civili e militari dello Stato;
  - b) il Partito Nazionale Fascista e le organizzazioni che ne dipendono o che ne sono controllate;
  - c) le Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli Enti, Istituti ed Aziende, comprese quelle dei trasporti in gestione diretta, amministrare o mantenute col concorso delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o dei loro Consorzi;
  - d) le Amministrazioni delle aziende municipalizzate;
  - e) le Amministrazioni degli Enti parastatali, comunque costituiti e denominati, delle Opere nazionali, delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali e, in genere, di tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo;
  - f) le Amministrazioni delle aziende annesse o direttamente dipendenti dagli Enti di cui alla precedente lettera e) o che attingono ad essi, in modo prevalente, i mezzi necessari per il raggiungimento dei propri fini, nonché delle società, il cui capitale sia costituito, almeno per metà del suo importo, con la partecipazione dello Stato;
  - g) le Amministrazioni delle banche di interesse nazionale;
  - h) le Amministrazioni delle imprese private di assicurazione.



- Art. 14. Il Ministro per l'interno, sulla documentata istanza degli interessati, può, caso per caso, dichiarare non applicabili le disposizioni dell'art 10, nonché dell'art. 13, lett. h):
  - a) ai componenti le famiglie dei caduti nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola e dei caduti per la causa fascista;
  - b) a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:
    - combattenti nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola che abbiano conseguito almeno la croce al merito di guerra;
    - mutilati, invalidi, feriti, volontari di guerra o decorati al valore nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola;
    - mutilati, invalidi, feriti della causa fascista;
    - iscritti al Partito Nazionale Fascista negli anni 1919-20-21-22 e nel secondo semestre del 1924;
    - legionari fiumani;
    - abbiano acquisito eccezionali benemerienze, da valutarsi a termini dell'art.16
- Nei casi preveduti alla lett. b), il beneficio può essere esteso ai componenti la famiglia delle persone ivi elencate, anche se queste siano premorte. Gli interessati possono richiedere l'annotazione del provvedimento del Ministro per l'interno nei registri di stato civile e di popolazione. Il provvedimento del Ministro per l'interno non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.
- Art. 15. Ai fini dell'applicazione dell'art. 14, sono considerati componenti della famiglia, oltre il coniuge, gli ascendenti e i discendenti fino al secondo grado.
- Art. 16. Per la valutazione delle speciali benemerienze di cui all'art. 14 lett. b), n. 6, è istituita, presso il Ministero dell'interno, una Commissione composta del Sottosegretario di Stato all'interno, che la presiede, di un Vice Segretario del Partito Nazionale Fascista e del Capo di Stato Maggiore della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale.
- Art. 17. è vietato agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo



## • **CAPO III**

### **Disposizioni transitorie e finali**

- Art. 18. Per il periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è data facoltà al Ministro per l'interno, sentita l'Amministrazione interessata, di dispensare, in casi speciali, dal divieto di cui all'art. 3, gli impiegati che intendono contrarre matrimonio con persona straniera di razza ariana.
- Art. 19. Ai fini dell'applicazione dell'art. 9, tutti coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art.8, devono farne denuncia all'ufficio di stato civile del Comune di residenza, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Coloro che non adempiono a tale obbligo entro il termine prescritto o forniscono dati inesatti o incompleti sono puniti con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda fino a lire tremila.
- Art. 20. I dipendenti degli Enti indicati nell'art.13, che appartengono alla razza ebraica, saranno dispensati dal servizio nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
- Art. 21. I dipendenti dello Stato in pianta stabile, dispensati dal servizio a norma dell'art.20, sono ammessi a far valere il diritto al trattamento di quiescenza loro spettante a termini di legge. In deroga alle vigenti disposizioni, a coloro che non hanno maturato il periodo di tempo prescritto è concesso il trattamento minimo di pensione se hanno compiuto almeno dieci anni di servizio; negli altri casi è concessa una indennità pari a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio compiuti.
- Art. 22. Le disposizioni di cui all'art.21 sono estese, in quanto applicabili, agli Enti indicati alle lettere b),c),d),e),f),g),h), dell'art.13. Gli Enti, nei cui confronti non sono applicabili le disposizioni dell'art.21, liquideranno, ai dipendenti dispensati dal servizio, gli assegni o le indennità previste dai propri ordinamenti o dalle norme che regolano il rapporto di impiego per i casi di dispensa o licenziamento per motivi estranei alla volontà dei dipendenti.
- Art. 23. Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte ad ebrei stranieri posteriormente al 1° gennaio 1919 si intendono ad ogni effetto revocate.
- Art. 24. Gli ebrei stranieri e quelli nei cui confronti si applichi l'art.23, i quali abbiano iniziato il loro soggiorno nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo posteriormente al 1° gennaio 1919, debbono lasciare il territorio del Regno, della Libia e dei possedimenti dell'Egeo entro il 12 marzo 1939-XVII. Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto saranno puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 5.000 e saranno espulsi a norma dell'art.150 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773.





- Art. 25. La disposizione dell'art.24 non si applica agli ebrei di nazionalità straniera i quali, anteriormente al 1° ottobre 1938-XVI:
  - a) abbiano compiuto il 65° anno di età;
  - b) abbiano contratto matrimonio con persone di cittadinanza italiana.Ai fini dell'applicazione del presente articolo, gli interessati dovranno far pervenire documentata istanza al Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
- Art. 26. Le questioni relative all'applicazione del presente decreto saranno risolte, caso per caso, dal Ministro per l'interno, sentiti i Ministri eventualmente interessati, e previo parere di una Commissione da lui nominata. Il provvedimento non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.
- Art. 27. Nulla è innovato per quanto riguarda il pubblico esercizio del culto e la attività delle comunità israelitiche, secondo le leggi vigenti, salvo le modificazioni eventualmente necessarie per coordinare tali leggi con le disposizioni del presente decreto.
- Art. 28. è abrogata ogni disposizione contraria o, comunque, incompatibile con quella del presente decreto.
- Art. 29. Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'attuazione del presente decreto. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il DUCE, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato a presentare relativo disegno di legge.
- **Ordiniamo**
- che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 novembre 1938 - XVII

Vittorio Emanuele, Mussolini, Ciano, Solmi, Di Revel, Lantini



# **REGIO DECRETO - LEGGE 15 novembre 1938 - XVII, n. 1779**

## **Integrazione e coordinamento in unico testo delle norme già emanate per la difesa della razza nella Scuola Italiana**

### **VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER LA VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA**

Veduto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390;

Veduto il R. decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1630;

Veduto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 877, e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928; Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n.100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di dettare ulteriori disposizioni per la difesa della razza nella Scuola italiana e di coordinarle in unico testo con quelle sinora emanate;

Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno e del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

• Art. 1. A qualsiasi ufficio od impiego nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, frequentate da alunni italiani, non possono essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorsi anteriormente al presente decreto; nè possono essere ammesse al conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza. Agli uffici ed impieghi anzidetti sono equiparati quelli relativi agli istituti di educazione, pubblici e privati, per alunni italiani, e quelli per la vigilanza nelle scuole elementari.

• Art. 2. Delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti non possono far parte persone di razza ebraica.

• Art. 3. Alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private, frequentate da alunni italiani, non possono essere iscritti alunni di razza ebraica. è tuttavia consentita l'iscrizione degli alunni di razza ebraica che professino la religione cattolica nelle scuole elementari e medie dipendenti dalle Autorità ecclesiastiche.

• Art. 4. Nelle scuole d'istruzione media frequentate da alunni italiani è vietata l'adozione di libri di testo di autori di razza ebraica. Il divieto si estende anche ai libri che siano frutto della collaborazione di più autori, uno dei quali sia di razza ebraica; nonché alle opere che siano commentate o rivedute da persone di razza ebraica.



- Art. 5. Per i fanciulli di razza ebraica sono istituite, a spese dello Stato, speciali sezioni di scuola elementare nelle località in cui il numero di essi non sia inferiore a dieci. Le comunità israelitiche possono aprire, con l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale, scuole elementari con effetti legali per fanciulli di razza ebraica, e mantenere quelle all'uopo esistenti. Per gli scrutini e per gli esami nelle dette scuole il Regio provveditore agli studi nomina un commissario. Nelle scuole elementari di cui al presente articolo il personale potrà essere di razza ebraica; i programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole frequentate da alunni italiani, eccettuato l'insegnamento della religione cattolica; i libri di testo saranno quelli di Stato, con opportuni adattamenti, approvati dal Ministro per l'educazione nazionale, dovendo la spesa per tali adattamenti gravare sulle comunità israelitiche.
- Art. 6. Scuole d'istruzione media per alunni di razza ebraica potranno essere istituiti dalle comunità israelitiche o da persone di razza ebraica. Dovranno all'uopo osservarsi le disposizioni relative all'istituzione di scuole private. Alle scuole stesse potrà essere concesso il beneficio del valore legale degli studi e degli esami à sensi dell'art.15 del R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI n.928, quando abbiano ottenuto di far parte in qualità di associate dell'Ente nazionale per l'insegnamento medio: in tal caso i programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole corrispondenti frequentate da alunni italiani, eccettuati gli insegnamenti della religione e della cultura militare. Nelle scuole d'istruzione media di cui al presente articolo il personale potrà essere di razza ebraica e potranno essere adottati libri di testo di autori di razza ebraica.
- Art. 7. Per le persone di razza ebraica l'abilitazione a impartire l'insegnamento medio riguarda esclusivamente gli alunni di razza ebraica.
- Art. 8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto il personale di razza ebraica appartenente ai ruoli per gli uffici e gli impieghi di cui al precedente art.1 è dispensato dal servizio, ed ammesso a far valere i titoli per l'eventuale trattamento di quiescenza ai sensi delle disposizioni generali per la difesa della razza italiana. Al personale stesso per il periodo di sospensione di cui all'art.3 del R. decreto legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390, vengono integralmente corrisposti i normali emolumenti spettanti ai funzionari in servizio. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i liberi docenti di razza ebraica decadono dall'abilitazione.
- Art. 9 Per l'insegnamento nelle scuole elementari e medie per alunni di razza ebraica saranno preferiti gl'insegnanti dispensati dal servizio a cui dal Ministro per l'interno siano state riconosciute le benemerienze individuali o famigliari previste dalle disposizioni generali per la difesa della razza italiana. Ai fini del presente articolo sono equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle scuole pubbliche e private e il personale di vigilanza nelle scuole elementari.



- Art. 10. In deroga al precedente art. 3 possono essere ammessi in via transitoria a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica già iscritti nei passati anni accademici a Università o Istituti superiori del Regno. La stessa disposizione si applica agli studenti iscritti ai corsi superiori e di perfezionamento per i diplomati nei Regi conservatori, alle Regie accademie di belle arti e ai corsi della Regia accademia d'arte drammatica in Roma, per accedere ai quali occorre un titolo di studi medi di secondo grado o un titolo equipollente. Il presente articolo si applica anche agli studenti stranieri, in deroga alle disposizioni che vietano agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Regno.
- Art. 11. Per l'anno accademico 1938-39 la decorrenza dei trasferimenti e delle nuove nomine dei professori universitari potrà essere protratta al 1° gennaio 1939-XVII. Le modificazioni agli statuti delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore avranno vigore per l'anno accademico 1938-39, anche se disposte con Regi decreti di data posteriore al 29 ottobre 1938-XVII.
- Art. 12. I Regi decreti-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390, e 23 settembre 1938-XVI, n.1630, sono abrogati. è altresì abrogata la disposizione di cui all'art.3 del Regio decretolegge 20 giugno 1935-XIII, n.1071.
- Art. 13. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
- **Ordiniamo**
- che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 15 novembre 1938 - XVII
- Vittorio Emanuele Mussolini, Bottai, Di Revel

# La legislazione razzista nazista



## LEGGE PER LA PROTEZIONE DEI CARATTERI EREDITARI AL FINE DI MIGLIORARE LA RAZZA ARIANA TEDESCA

14 Luglio 1933

### **LE LEGGI DI NORIMBERGA :**

#### LEGGE SULLA CITTADINANZA TEDESCA

15 Settembre 1935

#### LEGGE PER LA PROTEZIONE DEL SANGUE E DELL'ONORE TEDESCO

15 Settembre 1935

#### PRIMO DECRETO SUPPLEMENTARE ALLA LEGGE SULLA CITTADINANZA TEDESCA

14 Novembre 1935

#### SECONDO DECRETO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE SUI NOMI

17 Agosto 1938

#### DECRETO DI POLIZIA RELATIVO AL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE DEGLI EBREI

1 Settembre 1941

# LEGGE PER LA PROTEZIONE DEI CARATTERI EREDITARI AL FINE DI MIGLIORARE LA RAZZA ARIANA TEDESCA

14 Luglio 1933

## Articolo I.

1. Chiunque sia affetto da malattie ereditarie potrà essere sterilizzato chirurgicamente se a giudizio della scienza medica, sia prevedibile che la sua progenie possa presentare gravi difetti fisici o mentali.
2. Ai sensi di questa legge, viene considerato affetto da malattie ereditarie chiunque presenti una delle seguenti patologie:
  - a. Frenastenia congenita
  - b. Schizofrenia
  - c. Depressione maniacale
  - d. Epilessia congenita
  - e. Ballo di San Vito ereditario (Corea di Huntington)
  - f. Cecità ereditaria
  - g. Sordità ereditaria
  - h. Gravi malformazioni ereditarie
3. Potrà inoltre essere sterilizzato anche chi risulti affetto da alcolismo cronico.

## Articolo II.

1. Chiunque può richiedere di essere sterilizzato. Qualora il richiedente sia incapace o sotto tutela per problemi di salute mentale oppure perchè non ha ancora compiuto il 18° anno di età, la richiesta potrà essere presentata dal proprio tutore. Negli altri casi ove vi sia una limitata capacità, la richiesta dovrà essere approvata dal rappresentante legale. Se la persona è maggiorenne, ma è assistita da un'infermiera, è richiesto il consenso di quest'ultima.



- 2. La richiesta dovrà essere accompagnata da un certificato redatto da un cittadino autorizzato dal Reich Tedesco attestante che la persona da sterilizzare sia stata informata della natura e delle conseguenze della sterilizzazione.
- 3. La richiesta di sterilizzazione potrà essere revocata.
  
- **Articolo III.**
- La sterilizzazione potrà essere prescritta anche da:
  - 1. un ufficiale medico
  - 2. un funzionario che presti servizio in un ospedale, in un sanatorio o in una prigione.
- **Articolo IV.**
- La richiesta di sterilizzazione dovrà essere presentata per iscritto all'Ufficio della Corte per la Sanità Ereditaria oppure redatta da un funzionario dell'Ufficio stesso. La richiesta dovrà essere certificata da una prescrizione medica o autenticata in altro modo. L'Ufficio della Corte dovrà notificare l'avvenuta presentazione della richiesta all'Ufficiale medico che ha prescritto la sterilizzazione.
- **Articolo VII.**
- Le procedure della Corte per la Sanità Ereditaria sono segrete.
- **Articolo X.**
- La Suprema Corte dell'Assicurazione della Sanità mantiene la propria giurisdizione finale.



# LE LEGGI DI NORIMBERGA

## LEGGE SULLA CITTADINANZA TEDESCA

- 15 Settembre 1935
- Il Parlamento del Reich ha approvato all'unanimità la seguente legge:
- **Articolo I**
- 1. Cittadino dello Stato è quella persona che gode della protezione del Reich Tedesco e che in conseguenza di ciò ha specifici doveri verso di esso.
- 2. Lo status di cittadino del Reich viene acquisito secondo le norme stabilite dai Decreti del Reich e dalla Legge sulla Cittadinanza dello Stato.
- **Articolo II**
- 1. Cittadino del Reich può essere solo colui che abbia sangue tedesco o affine e che dimostri, attraverso il suo comportamento, il desiderio di voler servire fedelmente il Reich e il popolo tedesco.
- 2. Il diritto alla Cittadinanza viene acquisito attraverso la concessione di un Certificato di Cittadinanza del Reich.
- 3. Solo un cittadino del Reich gode di tutti i diritti politici stabiliti dalla Legge.
- **Articolo III**
- Il Ministro degli Interni del Reich, di concerto con il Vice Führer, emanerà le ordinanze e i provvedimenti amministrativi necessari ad integrare ed attuare questa legge.

Norimberga, 15 Settembre 1935

- La Legge entrerà in vigore il 30 Settembre 1935.
- Il Führer cancelliere del Reich  
**Adolf Hitler**
- Il Ministro degli Interni del Reich  
**Wilhelm Frick**
- **Reichsgesetzblatt, 1, 1935, p. 1146**





# LE LEGGI DI NORIMBERGA

## LEGGE PER LA PROTEZIONE DEL SANGUE E DELL'ONORE TEDESCO

15 Settembre 1935

- Il Reichstag fermamente convinto che la purezza del sangue tedesco sia essenziale per il futuro del popolo tedesco e ispirato dalla inflessibile volontà di salvaguardare il futuro della nazione Germanica, ha unanimemente deciso l'emanazione della seguente legge:
- **Articolo I**
- 1. I matrimoni tra ebrei e cittadini di sangue tedesco o affini sono proibiti. I matrimoni contratti in violazione della presente legge sono nulli anche se per eludere questa legge venissero contratti all'estero.
- 2. Le procedure legali per l'annullamento possono essere iniziate soltanto dalla Procura di Stato.
- **Articolo II**
- Le relazioni extraconiugali tra ebrei e cittadini di sangue tedesco o affini sono proibite.
- **Articolo III**
- Agli ebrei non è consentito impiegare come domestiche donne di sangue tedesco o affini di età inferiore ai 45 anni.
- **Articolo IV**
- 1. Agli ebrei è vietato esporre la bandiera nazionale del Reich o i suoi colori.
- 2. Agli ebrei è consentita l'esposizione dei colori giudaici. L'esercizio di questo diritto è tutelato dallo Stato.
- **Articolo V**
- 1. Chiunque violi il divieto previsto dall'Articolo I sarà condannato ai lavori forzati.
- 2. Chiunque violi il divieto previsto dall'Articolo II sarà condannato al carcere o ai lavori forzati.



- 3. Chiunque violi i divieti previsti dall'Articolo III e dall'Articolo IV sarà punito con un anno di carcere o con una ammenda, oppure con entrambe le sanzioni.
- **Articolo VI**
- Il Ministro degli Interni del Reich, in accordo con il Vice Führer e il Ministro della Giustizia del Reich, emaneranno i regolamenti e le procedure amministrative necessarie per l'applicazione della legge.
- **Articolo VII**
- La legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua promulgazione ad eccezione dell'**Articolo III** che avrà effetto entro e non oltre il 1° Gennaio 1936.
- Il Fuehrer e Cancelliere del Reich: **Adolph Hitler**  
Il Ministro degli Interni del Reich: **Wilhelm Frick**  
Il Ministro della Giustizia del Reich: **Dr. Gürtner**  
Il Vice Fuehrer: **Rudolf Hess**
- **Reichsgesetzblatt, 1, 1935, pp. 1146-1147.**



# LE LEGGI DI NORIMBERGA

## PRIMO DECRETO SUPPLEMENTARE ALLA LEGGE SULLA CITTADINANZA TEDESCA

14 Novembre 1935

In base all'Articolo III della Legge sulla Cittadinanza del Reich del 15 Settembre 1935, si decreta quanto segue:

### Articolo I

Sino a quando non verranno emanate ulteriori norme riguardanti i certificati di cittadinanza, tutti i cittadini di sangue tedesco o affine che alla data di entrata in vigore della Legge sulla Cittadinanza siano in possesso del diritto di voto per eleggere i parlamentari al Reichstag, sono considerati, per il momento, cittadini del Reich. Lo stesso vale per coloro ai quali il Ministro degli Interni del Reich, di concerto con il Vice Führer, abbia già concesso la cittadinanza.

Il Ministro degli Interni del Reich, di concerto con il Vice Führer, può revocare la cittadinanza concessa.

### Articolo II

Le norme di cui all'Articolo I si applicano anche a coloro che sono di sangue misto giudeo.

Un individuo di sangue misto giudeo è colui che discende da uno o due nonni che siano razzialmente interamente ebrei, a meno che egli non sia un Ebreo ai sensi di quanto disposto dal Paragrafo 2 dell'Articolo V. Per nonni interamente Ebrei si intendono coloro che appartengono alla comunità religiosa ebraica.



## **Articolo III**

Solo i cittadini del Reich che godono dei pieni diritti politici, possono esercitare il diritto di voto e avere il diritto a ricoprire cariche pubbliche. Durante il periodo di transizione, Il Ministro dell'Interno del Reich, o qualsiasi altro ufficio da lui autorizzato, potrà stabilire eccezioni ai fini dell'assunzione di incarichi pubblici. Tali misure non si applicano alle Organizzazioni Religiose.

## **Articolo IV**

Un ebreo non può essere cittadino del Reich. Egli non può esercitare il diritto di voto e non può ricoprire cariche pubbliche.

I dipendenti pubblici ebrei saranno pensionati dal 31 Dicembre 1935. Qualora tali dipendenti abbiano prestato servizio al fronte nell'esercito tedesco o negli eserciti alleati della Germania durante la Guerra Mondiale, essi riceveranno fino al raggiungimento dei limiti di età, l'intero ultimo salario percepito in base al quale la loro pensione sarebbe stata calcolata. Essi non avranno tuttavia diritto a promozioni derivanti dalla loro anzianità di servizio. Al raggiungimento dei limiti di età, riceveranno la pensione calcolata in base all'ultimo stipendio percepito.

Queste disposizioni non riguardano le organizzazioni religiose.



Le norme concernenti il servizio degli insegnanti nelle scuole pubbliche Giudaiche rimarranno immutate fino all'emanazione di nuove leggi riguardanti il sistema scolastico Giudaico.

## Articolo V

**Si considera ebreo chiunque discenda da almeno tre nonni di razza ebrea.**

Si considera ebreo anche chi discende da due nonni interamente ebrei, qualora:  
sia membro della comunità ebraica al momento dell'entrata in vigore della presente legge o vi aderisca successivamente.

contragga matrimonio con persona ebrea al momento dell'emanazione della presente legge o successivamente,

nasca dal matrimonio con persona ebrea, considerata tale ai sensi di quanto stabilito al Paragrafo 1, che sia stato contratto dopo l'entrata in vigore della Legge per la Protezione del Sangue e dell'Onore Tedesco del 15 Settembre 1935.

sia il frutto di una relazione extra-coniugale con una persona ebrea, considerata tale ai sensi di quanto stabilito nel Paragrafo 1 e nasca dopo il 31 luglio 1936.

## Articolo VI

Al fine di stabilire la purezza del sangue Tedesco, le leggi del Reichstag o i decreti emanati dal Partito Nazionalsocialista potranno contemplare ulteriori requisiti rispetto a quelli stabiliti dall'Articolo V, ma non potranno modificare questi ultimi.

Ogni ulteriore requisito atto a determinare la purezza del sangue, che non sia contemplato dall'Articolo V, può essere stabilito soltanto previa autorizzazione del Ministro degli Interni del Reich e del Vice Führer.

## Articolo VII

Il Führer e Cancelliere del Reich può concedere esenzioni dalle norme stabilite dalla presente legge.

Reichsgesetzblatt, 1, 1935, p. 1333.



# SECONDO DECRETO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE SUI NOMI

17 Agosto 1938

- **Articolo 1**

- 1. Gli Ebrei possono ricevere solo i nomi elencati dal Ministero dell'Interno\*.
- 2. Tale disposizione non si applica agli Ebrei di nazionalità straniera.

- **Articolo 2**

- 1. Dal 1° Gennaio 1939, gli Ebrei aventi un nome non compreso nell'elenco di cui all'Articolo 1, dovranno adottare un nome aggiuntivo. Per i maschi quel nome sarà Israel e per le femmine, Sara.



# DECRETO DI POLIZIA RELATIVO AL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE DEGLI EBREI

1 Settembre 1941

- **Articolo 1**

- 1. Agli Ebrei (vedi Articolo 5 del Primo Decreto Supplementare alla Legge sulla Cittadinanza Tedesca del 14 Novembre 1935) di età superiore ai sei anni, è proibito mostrarsi in pubblico senza il simbolo giudeo della Stella di Davide.
- 2. Tale simbolo è rappresentato da una stella a sei punte di stoffa gialla bordata di nero, di formato equivalente al palmo di una mano. In essa deve essere inscritta, a caratteri neri, la parola "GIUDEO". La stella deve essere cucita sul lato sinistro del petto degli abiti in modo ben visibile.

- **Articolo 2**

- 1. Agli Ebrei è proibito:
  - (a) uscire dall'area in cui risiedono senza un permesso scritto rilasciato dalla Polizia locale.
  - (b) indossare medaglie, decorazioni, o altre mostrine.

# La ghettizzazione

La Ghettizzazione è il primo passo verso la distruzione fisica a causa del lavoro forzato, del sovraffollamento, della mancanza di cibo e dello scoppio di epidemie.

A partire dal marzo 1942, in applicazione di quanto deciso dalla conferenza di Wannsee (20/01/1942) la ghettizzazione divenne la prima tappa verso lo sterminio organizzato





# Premessa

Fino allo scoppio della guerra la politica nazista nei confronti degli ebrei è quella della persecuzione e dell'emigrazione coatta (piano Madagascar)

Circa 320.000 ebrei, sia pure con grandissime difficoltà, lasciano la Germania e l'Austria

Allo scoppio della guerra e l'invasione della Polonia mette in pericolo 3.500.000 di ebrei polacchi mal visti dalla popolazione locale a causa del nazionalismo e del cattolicesimo.

Mentre gli ebrei delle città sono ben integrati, lo sono poco quelli che risiedono in campagna.



Heydrich il 21/09/1939 ordina l'istituzione dei ghetti (Lodz, Varsavia, Cracovia)

Nell'est Europa ne vennero creati 356 tra il 1939 e il 1945.

Nei ghetti vengono formati gli Judenrate (consigli ebraici), con lo scopo di svolgere ruoli amministrativi (liste per le case, per il lavoro, per il reinsediamento), educativi, religiosi e soprattutto di trasmissione degli ordini nazisti.



Lo scopo iniziale della ghettizzazione è quello di controllare gli ebrei, di separarli dal resto della popolazione, di estrometterli dalla vita economica e sociale.

In seguito gli ebrei divennero schiavi per il lavoro nelle fabbriche belliche tedesche



Nei ghetti più grandi affluiscono  
sia gli ebrei dei ghetti più  
piccoli sia quelli provenienti da  
ovest

Il ghetto di Varsavia occupa 403  
ettari e la popolazione è di  
108.000 ab/kmq (7 abitanti per  
vano)

Dal marzo del 1942 inizia la  
liquidazione del ghetto di  
Varsavia

Dopo l'insurrezione del 1943 il  
ghetto viene raso al suolo



# Gli Judenrat

- Il 28 novembre 1939 vennero costituiti gli "Judenrat". Le SS convocavano il Presidente della Comunità o il suo vice e lo nominavano ordinandogli di costituire lo "Judenrat". Di fatto i dirigenti delle precedenti Comunità Ebraiche divennero quasi senza mutamenti i dirigenti degli Judenrat. La differenza stava nei compiti, adesso gli stessi dirigenti dovevano occuparsi di trasmettere gli ordini e i regolamenti tedeschi alla popolazione ebrea, nell'utilizzo della polizia ebraica per eseguire la volontà dei Tedeschi e nel consegnare al nemico nazista i beni degli Ebrei, il lavoro degli Ebrei, le vite degli Ebrei. Con il passare del tempo, i Consigli ebraici divennero sempre meno capaci di adempiere la parte dei loro compiti che riguardava l'assistenza; e finirono assai più con il diventare esecutori degli ordini nazisti.



# La soluzione finale

- L'operazione T4
- Operazioni mobili di massacro :
  - » premessa
  - » periodizzazione
  - » einsatzgruppen
  - » La Polizia d'Ordine (ORPO)
  - » Kommando 1005
- Il protocollo di Wannsee
- Aktion Reinhard
- Breve cronologia di Auschwitz
- Lebensborn

# La soluzione finale : il precedente dell'operazione T4

Le leggi del 1933 ([legge per la protezione dei caratteri ereditari al fine di migliorare la razza ariana tedesca](#)) e del 1935 (Legge per la salute coniugale), si erano preoccupate di salvaguardare la purezza della razza attraverso la sterilizzazione e l'impedimento della procreazione. (fino al 1945 ci furono circa 400.000 sterilizzazioni)

- Seguendo in linea logica questa impostazione viene varato nel 1940 il programma Action T 4 (dal luogo sede dell'organizzazione "Tiergartenstrasse 4, Berlino), ovvero programma eutanasia rivolto dapprima ai bambini affetti da varie patologie (idiotismo e mongolismo (in particolare i casi che presentavano anche cecità e sordità); microcefalia , idrocefalia grave o progressiva; ogni deformità, in particolare arti mancanti, chiusura gravemente difettosa della testa e della colonna vertebrale ecc.; paralisi, incluso il morbo di Little (diplegia spastica)., poi agli adulti disabili.

I bambini vennero uccisi o per inedia o tramite overdose di farmaci , gli adulti tramite gasazione.

Il programma fu formalmente sospeso nel 1941 ma di fatto continuò nei campi di concentramento.

Dal 1942 il personale impiegato nel progetto T4 andò ad est a pianificare lo sterminio su vasta scala.



Operazioni mobili di massacro (einsatzgruppen)

Centralità dell'elemento antisemita  
nell'occupazione dell'Urss

Lo sterminio degli ebrei russi è la prima fase  
della soluzione finale, finale nel senso

a) risolvere definitivamente

b) atto conclusivo della politica antiebraica

Nella prima fase (operazioni mobili di  
massacro) i carnefici raggiungono le vittime

Nella seconda fase (deportazione nei campi  
di concentramento e/o sterminio) le vittime  
sono consegnate agli assassini





- La guerra con l'Urss è guerra totale e deve essere annientata anche la popolazione civile. Le einsatzgruppen (squadre di azione) sono truppe speciali capaci di assaltare e sterminare la popolazione civile.
- Le einsatzgruppen seguono l'esercito e da questo sono aiutate. Dalle iniziali 3000 unità, per far fronte al numero di ebrei che popolano l'est europeo diventano circa 30.000 (nuove reclute tedesche e di popolazioni locali)



# Periodizzazione

Tra il Giugno '41 e l'inverno '41/42 sterminio delle comunità ebraiche di Lituania, Lettonia, Estonia e Moldavia

Tra la primavera del '42 e la fine del '43 sterminio delle comunità ebraiche dell'Ucraina e della Bielorussia

Dall'inizio del 1943 e la fine della ritirata sterminio dei superstiti.

All'inizio della ritirata le einsatzgruppen hanno massacrato 1.250.000 ebrei, centinaia di migliaia di cittadini e prigionieri di guerra sovietici.



- Il primo eccidio avviene il 25 giugno '41, al 3° giorno dell'operazione barbarossa (22/06) a Garsden , sul confine Lituano (200 persone)
- 27 giugno massacro a Bialystok (fucilazione e incendio della sinagoga riempita di ebrei)
- 2 Luglio fucilazione di 1100 ebrei a Lutsk(ucraina)
- 15 Agosto a Minsk Himmler assiste alla esecuzione di ebrei
- 19/20 Settembre massacro di Kiev (Ucraina).  
33771 ebrei sono fucilati sul burrone di Babi-Yar
- 5 Novembre '41, massacro di 21.000 ebrei a Rovno (Ucraina)



# Organizzazione *Einsatzgruppen*

- Dai documenti sopravvissuti alla guerra si può trarre un bilancio delle uccisioni condotte dai quattro Einsatzgruppen entro il 1942:
- *Einsatzgruppe A* impegnato nelle **Repubbliche baltiche**, suddiviso in
  - *Sonderkommandos* 1/a e 1/b
  - *Einsatzkommandos* 2 e 3Vittime (Inverno 1941-42) **249.421**
- *Einsatzgruppe B* impegnato in **Bielorussia**, suddiviso in
  - *Sonderkommandos* 7/a e 7/b
  - *Einsatzkommandos* 8 e 9,
  - un' "unità speciale" in caso **Mosca** fosse stata conquistata.Vittime (al 15 dicembre 1942) **134.298**
- 
- *Einsatzgruppe C* per il nord e la zona centrale dell'**Ucraina**
  - *Sonderkommandos* 4/a e 4/b
  - *Einsatzkommandos* 5 e 6Vittime (inizio dicembre 1941) **90.000**
- *Einsatzgruppe D* per la **Bessarabia**, il sud dell'Ucraina, la **Crimea** e il **Caucaso**
  - *Sonderkommandos* 10/a e 10/b
  - *Einsatzkommandos* 11/a, 11/b e 12Vittime (all'8 aprile 1942) **91.768**

Totale Vittime : 565.487



Tuttavia gli Einsatzgruppen non furono le uniche unità che condussero operazioni di sterminio contro gli ebrei nei territori dell'Unione Sovietica. In una lettera di Himmler a Hitler si riporta il numero di ebrei fucilati in Ucraina, Russia del Sud e nel distretto di Bialystok tra agosto e novembre 1943: 363.211

Con questa cifra il totale degli ebrei uccisi sale a 928.698. Insieme agli Einsatzgruppen dunque operarono altre unità: SS, polizia d'ordine, unità agli ordini dei comandanti regionali di Polizia e SS.

# La Polizia d'Ordine (ORPO)

- **"Tedeschi comuni"**

La "Ordnungspolizei", la "Polizia d'Ordine", denominata con l'abbreviazione ORPO ebbe un ruolo di primo piano nei massacri che si svolsero in Unione Sovietica e in Polonia.

I poliziotti dell'ORPO non erano fanatici ideologicamente indottrinati ma perlopiù uomini di mezza età, con problemi fisici tali da non poter essere impiegati al fronte o imboscati per non partecipare ai combattimenti.

- **Organizzazione e struttura**

Nel 1943 la ORPO contava 310.000 uomini, di cui 143.000 riservisti. I loro compiti principali consistevano nello svolgere compiti di ordine pubblico, regolazione del traffico, guardia agli obiettivi strategici e, solo se richiesto, dovevano partecipare alla lotta antipartigiana.

Di fatto si trattava di unità di guarnigione destinate a presidiare le aree conquistate dall'esercito. Erano poco addestrati e disponevano soltanto di armi leggere.

Operavano inquadrati in battaglioni di circa 500 uomini.

Si trattava insomma di un corpo non nazista in senso stretto, i suoi membri non erano più nazisti di qualsiasi altro cittadino tedesco dell'epoca.

Dal punto di vista operativo erano sotto gli ordini del comando regionale di polizia ed SS dell'area nella quale agivano.

Furono impiegati in Polonia, in Francia e in tutte le aree conquistate dall'esercito. Il loro utilizzo in operazioni di sterminio sistematico iniziò nell'estate del 1941 in Russia.



# Kommando 1005

- **Kommando 1005**: battaglione di uomini che nel 1943 ricevette l'ordine di cancellare le tracce dei massacri compiuti l'anno prima dagli Einsatzgruppen durante la trionfale avanzata delle truppe tedesche in territorio sovietico.



# Aktion Reinhard

Il suo significato nella storia equivale allo sterminio degli ebrei del Governatorato Generale e quindi delle città di Varsavia, Lublino, Radom, Cracovia e Lvov.  
In virtù della Aktion Reinhard trovarono la morte 2.284.000 ebrei.

- L'Aktion Reinhard era stata di fatto decisa durante la Conferenza del Wannsee, la riunione che si svolse a Berlino il 20 gennaio 1942 e nella quale si misero a punto le modalità per l'eliminazione fisica degli ebrei europei. La preparazione dell'operazione era iniziata tra l'ottobre ed il novembre 1941.  
Himmler affidò la direzione della Aktion a Odilo Globocnik comandante delle SS e della Polizia di Lublino dove venne stabilito il quartier generale.  
I compiti affidati a Globocnick consistevano nel sovrintendere al piano di deportazione, costruire e mettere in funzione i campi di concentramento e sterminio; coordinare le deportazioni da ciascuno dei 5 distretti polacchi, iniziare il processo di eliminazione, confiscare i beni degli ebrei ed inviarli alle autorità preposte.  
Non vi furono istruzioni scritte: per motivi di sicurezza gli ordini furono impartiti oralmente. Globocnick aveva sotto di sé circa 450 uomini di cui 92 rappresentavano il nucleo direttivo coordinato da Christian Wirth che aveva già operato "con successo" nel "Programma T4", l'eliminazione fisica dei disabili, dei malati mentali e degli incurabili in Germania.  
Wirth e i suoi uomini erano degli esperti nell'uso del gas per l'eliminazione fisica delle persone e trasportarono questa loro esperienza all'interno dell'Aktion Reinhard.  
A dare manforte a questo gruppo vennero reclutati volontari ucraini che furono addestrati nel campo delle SS di Trawniki a sud di Lublino. Dal nome di questo campo d'addestramento le unità ucraine vennero soprannominate "Trawniki". A ciascun campo di sterminio vennero assegnati 30 tedeschi del gruppo di Globocnik e dai 90 ai 120 "Trawniki". Gli ucraini erano poi comandati da sottufficiali scelti tra i "tedeschi etnici", cioè tra gli abitanti di lingua tedesca dei paesi occupati.  
  
Vennero costruiti tre campi di sterminio: **Belzec**, **Sobibor** e **Treblinka**. I campi furono scelti in base alla loro vicinanza alle linee ferroviarie, all'isolamento e alla facilità di mimetizzazione





## CAMPI

- Il primo ad essere costruito fu quello di **Belzec** tra il novembre 1941 ed il marzo 1942.

Il campo di **Sobibor** ad est di **Lublino** venne costruito tra marzo ed aprile 1942. Infine il campo di **Treblinka** a nordest di **Varsavia** fu completato nel luglio 1942.

.



- Alla fine del 1942 venne stabilita l'estensione della Aktion Reinhard agli ebrei di Bialystok e della sua provincia: altri 210.000 ebrei vennero così condannati a morte. Ad agosto 1943 erano stati tutti uccisi o a **Treblinka** o ad **Auschwitz**.  
Alla fine di dicembre 1943 quando l'Aktion Reinhard era oramai quasi conclusa Odilo Globocnik preparò un rapporto nel quale certificava l'importo dei beni sequestrati alle vittime massacrato nei tre campi di Belzec, Sobibor e Treblinka. In totale la somma accumulata comprendeva (in Reichsmark dell'epoca):  
**73.852.080** in valuta tedesca e polacca **8.273.651** in metalli preziosi **4.521.224** in altre divise estere **1.736.554** in monete d'oro straniera **43.662.450** in pietre preziose **46.000.000** in abiti
- L'Aktion Reinhard terminò all'inizio del novembre 1943 quando gli ultimi ebrei rimasti nei campi di Majdanek, Poniatowa e Trawniki vennero massacrati nella cosiddetta Aktion Erntefest ("Festa del raccolto"). In tutto erano stati uccisi circa 2.000.000 di ebrei polacchi.



# Auschwitz

- **27 aprile 1940:** L'SS-Reichsführer Heinrich Himmler dà l'ordine di creare ad Auschwitz un campo di concentramento
- **14 giugno:** 728 oppositori politici polacchi provenienti dalla prigione di Tarnów formano il primo trasporto di prigionieri condotto ad Auschwitz
- **6 luglio 1940 :** per la prima volta un prigioniero (Tadeusz Wiejowski) fugge dal campo. Come punizione, i nazisti obbligano i detenuti a subire un appello che durerà venti ore (Strafappell)



# Buna/Birkenau

- **18 febbraio 1941**: Il Reichsmarschall Hermann Göring emana le direttive per la costruzione della fabbrica Buna. Si prevede di impiegare il maggior numero possibile di prigionieri del KL-Auschwitz
- **1 marzo 1941**: Himmler visita il KL-Auschwitz ed ordina la costruzione del campo di Birkenau, a tre chilometri dallo “Stammlager” (“campo principale”), in previsione dell’arrivo di 10.000 prigionieri di guerra sovietici. Stabilisce, tra l’altro, di mettere a disposizione del gruppo IG-Farben 10.000 prigionieri per la costruzione del complesso industriale di Dwory



# 1941

- **28 luglio:** Ad Auschwitz viene effettuata la prima selezione
- **3 settembre:** Ad Auschwitz I, nel sotterraneo del Block 11, avviene la prima gassazione di massa (600 prigionieri di guerra sovietici e 250 ammalati giudicati “inabili” selezionati nell’infermeria del campo) tramite lo Zyklon-B
- In un periodo successivo l’obitorio del Krematorium I verrà adattato a camera a gas funzionante con lo Zyklon-B



# 1942

- **1 ottobre:** hanno inizio i lavori di costruzione del campo di Birkenau

# 1943

- **6 febbraio:** a Birkenau viene ordinato un appello generale nel campo femminile (BIIa).  
A causa delle terribili condizioni meteorologiche e della lunga durata dell'appello (dalle 3,30 del mattino alle 17 del pomeriggio), circa 1.000 prigioniere ebrei perdono la vita
- **25 maggio:** Birkenau: 507 zingari sono uccisi nelle camere a gas
- **30 maggio :** Il famoso criminale nazista dr. Josef Mengele, SS-Hauptsturmführer, giunge ad Auschwitz ed assume la funzione di “Leitenden Lagerarztes” (“medico capo del campo”) nel Zigeunerfamilienlager (BIIe).



- **16 settembre:** Parte da Merano il primo convoglio di ebrei che vengono deportati dall'Italia. Il loro numero è imprecisato: sono state identificate solo 35 persone, di cui una sopravvissuta.  
Essi sono diretti al campo di transito di Reichenau, in Austria, e successivamente ad Auschwitz
- **7 ottobre** Birkenau: 1.260 bambini ebrei e 53 assistenti provenienti dal ghetto di Theresienstadt (ma precedentemente deportati a Terezín dal ghetto di Białystok “liquidato”) vengono immediatamente uccisi nelle camere a gas
- **16 ottobre:** Razzia nel ghetto di Roma: 1.023 persone vengono arrestate e deportate due giorni dopo ad Auschwitz



- **23 ottobre:** ad Auschwitz-Birkenau giunge il primo trasporto di ebrei deportati dall'Italia. Dei 1.023 selezionati sulla Judenrampe, 839 vengono immediatamente uccisi col gas, tra cui 244 bambini. 149 uomini e 47 donne sono immessi nel campo per il lavorare. Di essi, solo 16 uomini e una donna (Settimia Spizzichino) ritorneranno
- **11 dicembre:** ad Auschwitz-Birkenau: giunge il convoglio di ebrei deportati dal Milano, Verona e Trieste. Dopo la selezione iniziale, da circa 600 ebrei ne rimangono 96. Saranno solo 14 i sopravvissuti, tra cui Giuseppe Di Porto (di Roma) Ida e Giacomo Macheria (di Trieste)





# 1944

- **8 marzo:** a Birkenau i nazisti decidono di eliminare gli ebrei provenienti dal ghetto di Theresienstadt, rinchiusi fino al giorno prima nel settore BIIb ed ora spostati nella quarantena maschile (BIIa), dopo averli costretti, per scopi propagandistici, a scrivere delle cartoline contenenti notizie confortanti per familiari e conoscenti. Questa operazione, basata sull'inganno, viene definita eufemisticamente dai tedeschi "Postkarten-Aktion" ("operazione cartoline"). Dei 5.006 giunti l'8 settembre nel campo, sono rimaste in vita quasi 3.800 persone.
- **29 marzo :** a Trieste è formato un convoglio di ebrei per Auschwitz, tra cui quelli catturati nell'isola di Rab e quelli ricoverati negli ospedali della città



- **4 aprile** : ad Auschwitz-Birkenau: giunge il convoglio partito alcuni giorni prima da Trieste. Tra i 130 ebrei deportati le sorelline Andra e Tatiana Bucci, di Fiume (all'epoca, rispettivamente di 4 e 6 anni)
- **10 aprile:** ad Auschwitz-Birkenau giunge il trasporto partito dall'Italia il 5 aprile. Degli oltre 930 ebrei deportati quasi 800 persone sono uccise col gas immediatamente.
- **11 aprile:** ad Auschwitz-Birkenau giunge dalla Grecia un convoglio con oltre 2.500 ebrei arrestati ad Atene. Dopo la selezione iniziale, 648 persone vengono inseriti nel campo. Tra questi, Shlomo Venezia, uno dei pochissimi superstiti del "Sonderkommando".



1945

Gennaio : ha inizio la “marcia della morte”

27 Gennaio: L'Armata Rossa libera il campo di Auschwitz.



# Bilancio

- *Il numero esatto di persone uccise dal regime nazista è ancora soggetto a ulteriori ricerche. Recentemente, documenti declassificati di provenienza britannica e sovietica hanno indicato che il totale potrebbe essere superiore a quanto ritenuto in precedenza. Ad ogni modo, le seguenti stime sono considerate altamente affidabili.*
- 5,6–6,1 milioni di ebrei
- 3,5–6 milioni di civili Slavi
- 2,5–4 milioni di prigionieri di guerra
- 1–1,5 milioni di dissidenti politici
- 200.000–800.000 tra Rom e Sinti
- 200.000–300.000 portatori di handicap
- 10.000–250.000 omosessuali
- 2.000 Testimoni di Geova



# Lebensborn

- Il 12 dicembre 1935 Heinrich Himmler istituisce il progetto "Lebensborn" ("sorgente di vita"), un programma di viricoltura nazionale preposto ad assicurare a bambini razzialmente puri, generati attraverso matrimoni ed accoppiamenti calcolati tra SS e donne tedesche con "pedigree", cure ed una educazione adeguate al loro valore razziale. Si gettavano così le basi per la razza germanica del futuro, di cui i nati del Lebensborn avrebbero costituito la classe dirigente. Secondo Himmler, applicando agli uomini le tecniche di riproduzione già sperimentate sugli animali, nel 1980 la Germania avrebbe potuto contare su 120 milioni di tedeschi "purosangue". Almeno 14.000 bambini furono concepiti all'interno delle cliniche Lebensborn. Non esistono comunque stime precise per ciò che riguarda il numero dei nati, anche perché, a fianco delle strutture ufficiali (sei in Germania e, dopo l'occupazione, nove in Norvegia, una in Francia e una in Belgio), ne esistevano altre.

Dopo il 1939 le cliniche Lebensborn inizieranno ad essere usate soprattutto per allevare bambini rapiti nei territori occupati che soddisfacevano criteri di "arianità". Per aumentare rapidamente il volume del patrimonio genetico ariano, Himmler aveva deciso di cercare fuori dalle frontiere del Reich i fanciulli che presentavano tutti i caratteri del fenotipo nordico, di condurli in Germania e di germanizzarli culturalmente. Fu così che una vasta impresa di trafugamento di bambini fu organizzata a partire dal 1940.

Nell'opera furono utilizzati elementi dei corpi militari poco avvezzi alle misurazioni antropologiche. Solo in seguito i bambini venivano analizzati da uno staff scientifico delle SS. I bambini rapiti "per errore" venivano inviati nei campi di sterminio o trasferiti in istituzioni dove venivano eliminati tramite iniezioni velenose. Si ritiene che siano stati circa 250.000 i bambini trafugati dai nazisti in Polonia ed in altre regioni dell'Europa nord-orientale. Di essi solo un decimo, finita la guerra, torneranno a casa. Molti resteranno in Germania presso le loro famiglie adottive. Di molti, ancora, si perderà ogni traccia.

